

**Risposta dell'Associazione
Bancaria Italiana
alla consultazione della
Banca d'Italia
in tema di**

***“Disposizioni di vigilanza in
materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria
amministrativa”***

luglio 2012

L'Associazione Bancaria Italiana è lieta di partecipare alla consultazione emanata il 23 maggio dalla Banca d'Italia in tema di "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa".

Innanzitutto si esprime condivisione circa l'esigenza alla base della consultazione, rappresentata dalla razionalizzazione in un unico *corpus* della disciplina complessiva in materia di disposizioni di vigilanza che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio della Banca d'Italia, attualmente allocata in più atti normativi diretti a diverse categorie di intermediari vigilati.

Si apprezza, inoltre, lo sforzo teso a far sì che le disposizioni:

- a) chiariscano - in coerenza con le esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione - che la Banca d'Italia, soprattutto dove la disciplina è rappresentata da norme di principio, valuta la condotta dei soggetti vigilati tenendo conto di eventuali provvedimenti di precisazione del precetto nonché degli effetti che i comportamenti hanno determinato sulla complessiva situazione dell'intermediario o sull'esposizione ai diversi profili di rischio
- b) incentivino la collaborazione attiva e l'adozione di misure correttive da parte dei soggetti vigilati così che l'esercizio del potere sanzionatorio sia più funzionale al perseguimento delle finalità stesse dell'attività di vigilanza
- c) diano risalto all'esercizio del diritto di difesa dei soggetti sottoposti al procedimento, prevedendo modalità di interlocuzione che salvaguardino il contraddittorio tra le parti e l'economicità dell'istruttoria
- d) semplifichino l'iter istruttorio, stabilendo che la valutazione del Collegio solo per i casi di maggiore complessità.

Nel merito delle disposizioni riportate nel documento, si osserva quanto segue.

Paragrafo 1.3, II sezione

Nel primo paragrafo della I sezione (*Premessa*), fra i vari principi generali che ispirano il potere sanzionatorio della Banca d'Italia (dissuasività, oggettività, trasparenza, ...) viene correttamente menzionato il principio di proporzionalità.

Al paragrafo 1.3 della II sezione (*Presentazione delle controdeduzioni*), tuttavia, si afferma il termine di 30 giorni per la presentazione dei documenti difensivi e la facoltà di chiedere una breve proroga (di norma non superiore a quindici giorni) per tutti i soggetti interessati dal procedimento.

Lo stabilire termini temporali senza tenere conto delle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa della banca/intermediario (che potrebbe variare da banca mono-sportello a Global SIFI) non appare conforme ai principi di oggettività e proporzionalità prima affermati.

Infatti l'estensione e la profondità dei rilievi mossi dall'Autorità - e conseguentemente la tempistica del processo di risposta - sono direttamente influenzate dalla dimensione e dall'estensione geografica della banca ispezionata, nonché dalla complessità operativa della stessa. Oltre a queste evidenti disparità, che hanno impatto immediato in termini di complessità organizzative, c'è da altresì da considerare che i cd. "intermediari a vigilanza intensificata" potrebbero trovarsi a gestire più accessi ispettivi in parallelo.

Si riterrebbe pertanto auspicabile l'applicazione del principio di proporzionalità anche per quanto riguarda il predetto termine di proroga, prevedendo quindi l'adozione di una maggiore flessibilità, con riguardo all'ampliamento del termine, in relazione alle caratteristiche della banca/intermediario.

Paragrafo 3.2.1 della premessa introduttiva e paragrafo 1.1 della II sezione

Nel paragrafo 3.2.1 della premessa (pag. 2) e nel paragrafo 1.1 della II sezione della bozza delle disposizioni (pag. 7), si afferma che *"Con specifico riguardo alle banche di maggiori dimensioni, è altresì precisato che, laddove le condotte osservate non siano apprezzabili isolatamente, la Banca d'Italia può valutare unitariamente gli esiti delle verifiche, al termine dell'ultima prevista nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione del ciclo di*

valutazione annuale". L'affermazione appare molto generica, non essendo chiaro se si riferisce all'esito di più ispezioni sulla medesima area o ad una valutazione di ordine generale basata su tutte le ispezioni effettuate durante l'anno a carico dello stesso soggetto, indipendentemente dalle aree interessate.

Sarebbe auspicabile, pertanto, una più chiara definizione del perimetro di riferimento.

Paragrafo 1.2 della II sezione

Con riferimento al par. 1.2 della II sezione, il quarto capoverso di pag. 8 prevede che *"le banche, le società, gli enti o i soggetti interessati forniscono [...] il relativo indirizzo PEC"*.

Sarebbe auspicabile una precisazione che chiarisca che ci si riferisce alla PEC aziendale, per fugare il dubbio che il riferimento sia a PEC relative a dipendenti/persone fisiche eventualmente interessati, elemento che renderebbe il processo, specie presso banche/intermediari di grandi dimensioni, difficilmente gestibile.